

in questo numero

3 IN PRIMO PIANO

Al via il Nuovo Regolamento del Codice dei contratti

4 OPERE PUBBLICHE

Chiarimenti su sicurezza e obblighi contributivi negli appalti
Il Codice degli Appalti si applica anche ai privati
Trasmissione dei dati dei contratti pubblici nel FVG

6 GIURISPRUDENZA

Consiglio di Stato e Cassazione sul permesso di costruire

7 AMBIENTE E SICUREZZA

Modifiche al Codice Ambiente per i corpi idrici superficiali
Procedure per la fornitura di calcestruzzo in cantiere
Modifiche al Regolamento di ascensori e montacarichi
Il direttore di stabilimento responsabile negli infortuni
Chiarimenti del Ministero del Lavoro sulle imprese familiari
Revisionata la norma UNI 9432 sull'esposizione al rumore
Impianti termici a gas nei luoghi affollati

11 NORMATIVA TECNICA

Tutela da rischio sismico del patrimonio culturale
Nozione di «volumi tecnici»
Certificazione energetica e fonti rinnovabili

14 VARIE

Procedimento automatico per SCIA e prevenzione incendi
Convertito in legge il decreto Milleproroghe 2011

Contiene inserto redazionale provinciale

INGEGNERI

del Friuli Venezia Giulia

2011

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

presidente Fulvio Bressan
segretario Alberto Pich
tesoriere Roberto Vanon

consiglieri Paola Bisiach
Alberto Mario Landri (sez. B)
Alessio Roselli
Alberto Tibo
Mauro Ussai
Pietro Zandegiacomo Rizìo

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

presidente Umberto Natalucci
vice presidente Vittorio Bozzetto
segretario Sara Stivella
tesoriere Nino Aprilis
cons. anziano Luigi Battistella

consiglieri Fabio Braccini
Antonino Colussi
Domenico D'Andrea
Gian Luigi Pasut (sez. B)
Claudio Pillon
Andrea Tegon

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

presidente Salvatore Noè
consigliere Elisabetta Delben
tesoriere Stefano Patuanelli

consiglieri Mario Bucher
Giovanni Cervesi
Franco Frezza
Giulio Gregori
Roberta Manzi (sez. B)
Fausto Rovina
Renzo Simoni
Mario Vianelli

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE

presidente Elena Moro
vice presidente Massimo Cisilino
vice presidente Federico Fant
segretario Raffaele Perrotta
tesoriere Marco Disnan

consiglieri Pino Bellinetti
Renato Candotti
Mario Capellari
Giulio Gentili
Giampaolo Guaran
Doris Guion (sez. B)
Pierluigi Marzullo
Antonino Morassi
Giuliano Parmegiani
Stefano Urbano

direttore responsabile
Gaetano Cola

direttore di redazione
Elena Moro

redazione
Vittorio Bozzetto
Mario Bucher
Massimo Cisilino
Domenico D'Andrea
Ugo Fonzar
Franco Frezza
Roberta Mallardo
Alberto Mario Landri
Raffaele Perrotta
Andrea Zagolin
Enrico Zorzi

editrice
ordine degli ingegneri della provincia di Udine
via di Toppo 5 - 33100 udine
tel. 0432.505305
fax 0432.503941
www.ordineingegneri.ud.it
e-mail: segreteria@ordineingegneri.ud.it

progetto grafico
DSF Design - Latisana (UD)

stampa
Tipografia Marioni - Udine

Il notiziario è inviato a tutti gli iscritti degli ordini del Friuli Venezia Giulia. Potrà inoltre essere inviato a tutti coloro che ne facciano specifica richiesta.

La pubblicazione del materiale pervenuto è subordinata al giudizio della redazione. Ai testi potranno essere apportate modifiche concordate con gli autori; in caso di necessità la redazione si riserva il diritto di sintetizzarli. Articoli, note e recensioni, firmati o siglati, impegnano esclusivamente la responsabilità dei loro autori.

Al via il Nuovo Regolamento del Codice dei contratti

Dal 8 giugno entrerà completamente in vigore il Dpr 5 ottobre 2010 n. 207 «Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"». Giunge, così, a termine una vicenda che si è snodata per oltre quattro anni ma che non rappresenta un atto conclusivo in quanto è da tutti auspicata una semplificazione di un corpo normativo che è costituito ormai, tra Codice dei contratti e Regolamento di attuazione da oltre 600 articoli.

Le principali novità del testo possono essere così riassunte:

- giungono al via le norme sulla validazione dei progetti, affidabile con gara anche a soggetti esterni, ma con regime di favore per le stazioni appaltanti;
- sarà possibile inserire una soglia per i ribassi nelle gare di progettazione con una nuova formulazione per limitare le offerte anomale;
- vengono ridotti del 50% i requisiti per accedere alle gare di progettazione;
- negli appalti integrati sarà sempre obbligatoria, come nelle concessioni, la qualificazione SOA per progettazione e costruzione.

Nel seguito si pone l'attenzione sulla parte del nuovo Regolamento che introduce l'istituto innovativo contenuto nella Parte II, Capo II rubricata come "Verifica del progetto" ed in particolare agli articoli dal 44 al 59.

In verità anche nel precedente Regolamento n. 554/1999 agli articoli dal 46 al 49 si parlava di "verifiche e validazione dei progetti", ma vale la pena osservare come l'articolato del nuovo Regolamento, in questa parte specifica, è stato riscritto di sana pianta.

In particolare viene specificato che la verifica del progetto è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già approvati e che la stessa deve accertare:

- la completezza della progettazione;
- la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- la manutenibilità delle opere, ove richiesto.

Le verifiche dei progetti, nel caso di lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, possono essere effettuate

dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti nel caso in cui il progetto sia stato redatto da progettisti esterni e sempre dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti dotate di un sistema interno di controllo di qualità, ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni.

Nel caso di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro per opere puntuali e inferiore a 5.278.000 euro per opere a rete, la verifica può essere effettuata dal responsabile del procedimento, sempreché non abbia svolto le funzioni di progettista, ovvero dagli uffici tecnici della stazione appaltante anche non dotati di un sistema interno di controllo di qualità.

Per sistema interno di controllo di qualità si intende:

- per l'attività di verifica di progetti relativi a lavori di importo pari o superiore a 5.278.000 euro un sistema coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001;
- per l'attività di verifica di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 5.278.000 euro un sistema di controllo, formalizzato attraverso procedure operative e manuali d'uso.

Nel caso di lavori di importo superiore a 20 milioni di euro la verifica del progetto deve essere effettuato dall'unità tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale Organismo di ispezione di tipo B.

Nei casi di carenza di organico la stazione appaltante, per il tramite del responsabile del procedimento, affida l'appalto di servizi avente ad oggetto la verifica della progettazione, ai seguenti soggetti:

- per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, ad Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA);
- per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:
 - ai soggetti di cui alla lettera precedente e con le predette limitazioni;
 - a liberi professionisti, a società di professionisti a società di ingegneria, a prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di altri stati membri, a raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti precedentemente indicati ed a consorzi stabili di società di professionisti e società di ingegneria che devono disporre di un sistema interno di controllo di qualità, dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA).

Si sottolinea, infine, che sono di notevole importanza gli articoli 52 e 53 del Nuovo Regolamento in cui vengono dettagliatamente indicati, rispettivamente, i Criteri generali della verifica e la verifica della documentazione.

Chiarimenti su sicurezza e obblighi contributivi negli appalti

Risolvere le problematiche connesse agli appalti che possono avere ripercussioni su sicurezza, illeciti e obblighi contributivi. È l'obiettivo della Circolare 5/2011, predisposta dal Ministero del Lavoro per la modernizzazione del quadro normativo di riferimento. La Circolare rappresenta dunque un prezioso documento che fa chiarezza sulla complessa legislazione di riferimento sulla materia, regolata da diverse fonti (Codice Civile, Dlgs 276/2003, Dlgs 163/2006, Dlgs 81/2008, legge 248/2006).

Il testo chiarisce il significato di appalto "genuino", gli obblighi retributivi, i criteri di scelta dei contraenti, la responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori, il ricorso alla certificazione, nonché la disciplina per la salute e sicurezza del lavoro. Un appalto può essere considerato "genuino" quando è possibile accertare chi esercita il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati. È inoltre necessaria una valutazione sull'attività appaltata, la durata del contratto e l'organizzazione dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera. Secondo il Ministero del Lavoro assume rilievo anche l'accertamento del rischio d'impresa, soprattutto quando l'appaltatore opera nei confronti di un unico committente. Si tiene quindi presente se l'appaltatore esercita già abitualmente un'attività imprenditoriale, svolge una propria attività produttiva in maniera evidente e comprovata e opera per conto di differenti imprese.

Il Ministero ha chiarito che, in presenza di tutti i requisiti essenziali, tra cui l'iscrizione al registro delle imprese e la regolarità contributiva, non viene pregiudicata la genuinità del contratto se i dipendenti o i subappaltatori utilizzano strumenti di proprietà del committente o dell'appaltatore. In caso di appalti illeciti o fraudolenti, sono previste sanzioni pari a 50 euro per ogni lavoratore occupato e giornata di occupazione. La multa subisce un incremento di altri 20 euro se l'appalto illecito è stato predisposto per eludere i diritti dei lavoratori stabiliti da norme o contratti collettivi.

Tra i requisiti che consentono di valutare la regolarità degli appalti c'è anche il rispetto degli obblighi contributivi. Nell'appalto privato il trattamento retributivo minimo è determinato dalla contrattazione collettiva. All'interno dello stesso appalto, possono esserci divaricazioni salariali tra i dipendenti del committente e quelli dell'appaltatore. Nell'ambito dell'edilizia l'applicazione del contratto collettivo costituisce requisito essenziale per il rilascio del Durc. Gli stessi standard devono essere rispettati dagli imprenditori che partecipano ad appalti pubblici.

In materia di sicurezza sul lavoro negli appalti, la circolare ricorda che le misure più efficienti di prevenzione vengono

realizzate con l'elaborazione del DUVRI, Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali, e con azioni di monitoraggio. Tra gli aspetti analizzati dal Ministero del Lavoro spiccano anche la qualificazione professionale delle imprese in materia di sicurezza sul lavoro, il cartellino di identificazione dei lavoratori coinvolti nell'appalto, e il meccanismo della patente a punti, che prevede la decurtazione di un punteggio in base alle violazioni commesse in materia sicurezza, col divieto di continuare ad operare nel settore edile in caso di azzeramento. Nella scelta dei contraenti, le stazioni appaltanti pubbliche devono quindi porre attenzione al costo del lavoro e alla sicurezza, che, anche in presenza del criterio del massimo ribasso, non possono essere oggetto d'asta, in quanto costi "insopprimibili" legati alla tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori. Per questo il Ministero, rifacendosi agli orientamenti dell'Unione Europea, raccomanda di ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e di indicare esplicitamente gli obblighi nei capitolati. Ricorda poi come il dialogo competitivo, regolato dal Codice Appalti, sia più flessibile e indicato ai casi complessi.

Di grande rilevanza le interpretazioni fornite in merito alla responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori, relativamente agli oneri di carattere retributivo, contributivo e fiscale derivanti dall'appalto e dal subappalto. In primo luogo il Ministero chiarisce come l'espressione «contributi previdenziali» contenuta nell'art. 29 del Dlgs 276/2003 vada intesa comprendente anche i trattamenti assicurativi obbligatori, andando contro le prevalenti interpretazioni fino ad ora fornite in senso contrario. Inoltre la Circolare ricorda come, scaduto il termine decadenziale di due anni previsto dal citato art. 29 del Dlgs 276/2003 per l'esercizio dell'azione da parte dell'Istituto nei confronti del committente responsabile in solido, resta comunque ferma l'ordinaria prescrizione quinquennale prevista per il recupero contributivo nei confronti del datore di lavoro (appaltatore o eventuale subappaltatore) inadempiente.

Un ulteriore strumento di tutela è rappresentato dall'azione diretta ai sensi dell'art. 1676 del Codice Civile da parte del lavoratore nei confronti del committente, per ottenere la retribuzione dovuta dall'appaltatore entro il limite del credito vantato da quest'ultimo nei confronti del committente stesso.

Infine la Circolare ricorda come la disciplina della responsabilità solidale prevista dall'art. 29 del Dlgs 276/2003 sia riferita anche ai lavoratori impiegati con tipologie contrattuali differenti dal lavoro dipendente (autonomi, collaboratori a progetto, ecc.), ed anche ai lavoratori «in nero», ossia non risultanti dalle scritture

o da altra documentazione obbligatoria. Lo stesso non vale per la disciplina prevista dall'art. 35, comma 28, della legge 248/2006, il quale estendendo il regime della responsabilità solidale anche all'adempimento degli obblighi fiscali nell'ambito dei rapporti tra appaltatore e subappaltatore, fa però esclusivamente riferimento ai redditi da lavoro dipendente.

Si segnalano infine i chiarimenti relativi al tesserino di riconoscimento dei lavoratori, la cui obbligatorietà, già prevista dall'art. 36-bis, comma 3, della legge 248/2006 nel campo dell'edilizia, è stata estesa dall'art. 26, comma 8,

del Dlgs 81/2008 a tutto il personale occupato da imprese appaltatrici o subappaltatrici coinvolti negli appalti di qualunque settore ed ai lavoratori autonomi.

A tale proposito la recente legge 136/2010 ha previsto che la tessera di riconoscimento deve contenere anche la data di assunzione e l'eventuale data dell'autorizzazione al subappalto (ovvero la data di richiesta di autorizzazione al subappalto rispetto alla quale si è formato il silenzio assenso). Nel caso degli appalti privati questa data può coincidere con quella della stipula del contratto di appalto nel quale si autorizza il subappalto.

Il Codice degli Appalti si applica anche ai privati

Il Codice degli Appalti va applicato anche ai privati che realizzano lavori pubblici se c'è lo scomputo degli oneri di urbanizzazione.

Lo comunica l'Autorità di Vigilanza sui lavori Pubblici, precisando che "i privati che realizzano opere pubbliche a scomputo degli oneri di urbanizzazione sono individuati dal codice dei contratti pubblici come Stazioni Appaltanti e risultano pertanto soggetti all'applicazione del codice (art.

32, co. 1, lett. g del Dlgs 163/2006). Tali privati sono tenuti pertanto ad effettuare le previste verifiche dei requisiti di ordine generale in sede di gara".

L'AVCP, al fine di individuare questi soggetti privati, ha istituito una apposita banca dati contenente le informazioni dei titolari di permesso di costruire che realizzeranno anche opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

Trasmissione dei dati dei contratti pubblici nel Friuli Venezia Giulia

Fino alla realizzazione delle procedure informatiche regionali o provinciali, le stazioni appaltanti afferenti alle sezioni dell'Osservatorio dei dati dei contratti pubblici di cui all'art. 7, del Dlgs 163/2006 (Codice dei Contratti) di: Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Bolzano dovranno inviare i dati relativi alle fattispecie di appalti di cui al Comunicato 14.12.2010 alla Sezione centrale dell'Osservatorio attraverso la procedura Simog disponibile sul sito web dell'Autorità.

Questo il contenuto del Comunicato del 18.03.2011 del Presidente dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, considerata la mancata implementazione dei sistemi informativi di rilevazione delle suddette sezioni dell'Osservatorio.

Si ricorda che il precedente Comunicato del 14.12.2010 aveva esteso la rilevazione dei dati anche alle seguenti fattispecie:

- contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali di importo inferiore o uguale a 150.000 euro;
- contratti «esclusi» di lavori, servizi e forniture di importo superiore ai 150.000 euro rientranti nelle particolari casistiche di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del Dlgs 163/2010;
- accordi quadro, contratti attivati da Centrali di committenza, convenzioni e fattispecie consimili;
- contratti di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, discendenti dalle fattispecie di cui al precedente punto.

Consiglio di Stato e Cassazione sul permesso di costruire

Due recenti sentenze del Consiglio di Stato entrano nel merito del risarcimento del danno ingiusto, previsto dall'articolo 2-bis della legge 241/1990 (introdotto dalla legge 69/2009), cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento da parte della PA e dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative.

Con la **Sentenza n. 1271 del 28 febbraio 2011**, che annulla la precedente pronuncia dei TAR, il Consiglio di Stato riconosce quale dovuto il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nel rilascio di un permesso di costruire in variante, avvenuto con due anni di ritardo solo dopo la presentazione di un ricorso avverso il silenzio, il cui accoglimento da parte del TAR conferma come non sussistesse alcun elemento ostativo per il rilascio del provvedimento. Partendo dal presupposto che anche il tempo è un bene della vita per il cittadino, il ritardo nella conclusione di un procedimento è un costo in grado anche di inficiare un investimento, dal momento che il fattore tempo costituisce una essenziale variabile nella predisposizione e nell'attuazione di piani finanziari relativi a qualsiasi intervento, condizionandone la relativa convenienza economica. Oltre a dettare alcuni criteri per la quantificazione del danno, il Consiglio di Stato stabilisce anche che, in sede di determinazione del risarcimento del danno da ritardo nel rilascio di un permesso di costruire, può essere liquidato anche il danno biologico, il quale costituisce quell'aspetto del danno non patrimoniale che afferisce all'integrità fisica della persona.

Con la **Sentenza n. 1335 del 2 marzo 2011**, che annulla la precedente pronuncia dei TAR, il Consiglio di Stato stabilisce che non può essere accolta una domanda di risarcimento del danno derivante dal ritardato rilascio di un permesso di costruire, nel caso in cui risulti l'insussistenza in capo all'Ente locale degli elementi costitutivi di responsabilità produttiva di danno risarcibile. Nel caso in esame il ritardo risulta determinato esclusivamente dal responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, il quale, per tale ritardo, è stato sottoposto a procedimento penale, conclusosi con una condanna in primo grado, sostanzialmente confermata in appello, con la quale è stato condannato anche al risarcimento del danno in favore dell'Ente locale costituitosi parte civile; motivo per il quale risulta spezzato il rapporto organico esistente tra datore di lavoro e dipendente.

Con la **Sentenza 9.03.2011, n. 9281** la Cassazione chiarisce invece quando può esservi concorso nel reato di inosservanza delle norme urbanistiche da parte del funzionario pubblico.

In materia edilizia l'art. 27 del Dpr 380/2001 pone a carico

del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale un obbligo di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale, per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e dei regolamenti, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi, imponendogli di intervenire ogni qualvolta venga accertato l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo o in difformità della normativa urbanistica, attraverso la emanazione di provvedimenti interdittivi e cautelari.

Egli è quindi titolare di una posizione di garanzia che gli impone di attivarsi per impedire l'evento dannoso, ma non può a suo carico configurarsi la fattispecie di concorso nel reato (nel caso esaminato si contestava al funzionario pubblico il rilascio di una concessione edilizia illegittima, in palese contrasto con le norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore, da ciò derivando anche il concorso nel reato di cui all'art. 44, comma 1 lettera a), del Dpr 380/2001 qualora non venga provata a suo carico la «cosciente e volontaria partecipazione alla condotta illecita», che si concretizzi in un contributo causale rilevante e consapevole (sotto il profilo del dolo e della colpa) alla realizzazione dell'evento.

Infine con la **Sentenza 9.03.2011, n. 9282** la Cassazione afferma che può esservi reato nel caso di opere meramente interne al fabbricato anche se non completate. La Cassazione spiega che la costruzione in totale difformità dal permesso di costruire può derivare, oltre che da consistenti aumenti di volumetria o altre rilevanti modificazioni della struttura esterna dell'immobile, anche dalla esecuzione di interventi all'interno di un fabbricato che determinino la modificazione di parte dell'edificio, allorché tale modificazione abbia rilevanza urbanistica (in quanto incidente sull'assetto del territorio, aumentando il cosiddetto carico urbanistico), quali ad esempio la modificazione della destinazione d'uso di parte dell'immobile rispetto a quanto assentito con il provvedimento autorizzatorio. Con questa motivazione la Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lettera b), del Dpr 380/2001 (lavori in totale difformità o assenza del permesso) a carico del proprietario di un immobile che aveva eseguito lavori consistenti nella creazione, nel sottotetto del fabbricato, di unità immobiliari dotate di tutti gli impianti.

Inoltre, ha chiarito la Corte, il reato in questione non presuppone necessariamente il completamento dell'opera, ma è altresì configurabile nel corso dell'esecuzione degli interventi edilizi, allorché in tale momento la difformità dal permesso di costruire risulti evidente, in quanto dalle opere già compiute appaia evidente la realizzazione di un organismo edilizio diverso da quello assentito.

Modifiche al Codice Ambiente per i corpi idrici superficiali

Sul Supplemento alla G.U. n. 30 del 7.02.2011 è stato pubblicato il D. Min. Ambiente 8.11.2010, n. 260, recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, che modifica le norme tecniche del Dlgs 152/2006, Testo Unico Ambientale.

Il Regolamento in oggetto, ai sensi dell'art. 75, comma 3 del citato Dlgs 152/2006, viene emanato al fine di modificare gli Allegati alla parte terza del decreto 152/2006 medesimo per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche.

In particolare, con riferimento alla Direttiva 2000/60/CE, che ha istituito un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, si è ritenuto necessario conformare il testo dell'Allegato 1 alla Parte terza del Dlgs 152/2006 agli obblighi comunitari, attraverso l'inserimento dei criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali. Restano ferme le disposizioni sull'attività di monitoraggio da eseguire secondo le indicazioni di cui al punto A.3 del medesimo Allegato 1, anche per gli elementi di qualità per i quali non sono stati individuati i metodi di classificazione.

Fatto salvo quanto stabilito nell'Allegato 1, l'ISPRA

predispone un manuale per la raccolta delle metodiche di riferimento da utilizzare per la classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici e mette a disposizione sul Sistema informativo nazionale per la tutela delle acque italiane (SINTAI) le liste tassonomiche e gli eventuali aggiornamenti cui far riferimento per gli elementi di qualità biologica previsti nell'Allegato 1 stesso.

Per la validazione dei metodi di classificazione di cui all'Allegato 1, le Regioni e le Province Autonome rendono disponibili le informazioni di cui all'Allegato 2 del Dm 206/2010.

Si ricorda che è entrato in vigore il 4 gennaio 2011 il Dlgs 10 dicembre 2010, n. 219, pubblicato in G.U. n. 296 del 20 dicembre 2010, in attuazione della direttiva 2008/105/CE sugli standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque. Il decreto modifica, aggiungendo anche degli articoli, il Dlgs 152/2006 (art. 1); abroga le schede con numerazione da 7 a 26 di cui alla parte B (scarichi industriali e da insediamenti produttivi), parte prima del settore 2 del Dm 18 settembre 2002 (art. 2) ed infine abroga il Dm 367/2003 che fissa gli standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose (art. 2).

Procedure per la fornitura di calcestruzzo in cantiere

La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato la «Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere».

Il documento in oggetto ha lo scopo di fornire alle imprese esecutrici ed a quelle fornitrici di calcestruzzo preconfezionato:

- le informazioni da scambiarsi in materia di sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle diverse fasi in cui si articola il rapporto fra il fornitore di calcestruzzo preconfezionato e l'impresa cliente;
- un indirizzo che definisca le procedure finalizzate alla sicurezza dei lavoratori coinvolti, a partire dal momento in cui vi sia la richiesta di fornitura di calcestruzzo da

parte dell'impresa edile, fino alla consegna del prodotto nel cantiere di destinazione.

Ciò al fine di applicare, nei casi in cui l'impresa fornitrice di calcestruzzo non partecipi in alcun modo alle lavorazioni di cantiere, quanto prescritto dall'art. 26 del Dlgs 81/2008, in termini di collaborazione e informazione reciproca fra datori di lavoro di tali imprese.

Il comma 1-bis dall'art. 96 del medesimo decreto, prevede, infatti, che l'obbligo di redazione del Piano Operativo di Sicurezza, di cui al comma 1, lettera g) non si applica alle mere forniture di materiale o attrezzature, e che in tali casi trovano applicazione le disposizioni di cui al citato art. 26. L'obbligo di redazione del POS spetta dunque unicamente alle imprese che eseguono in cantiere i lavori indicati nell'Allegato X del Dlgs 81/2008.

Si ricorda che il Comitato calcestruzzo dell'ANCE (Associazione Nazionale dei Costruttori Edili) ha provveduto ad aggiornare il "Contratto per la fornitura di Calcestruzzo preconfezionato", adeguandolo alle nuove normative. Lo schema di contratto che regola i rapporti tra impresa e fornitore, definendo ruoli e responsabilità, è così strutturato:

- Art. 1 Premesse;
- Art. 2 Modalità di esecuzione della fornitura;
- Art. 3 Descrizioni tecniche, Responsabilità;
- Art. 4 Prove sul materiale;

- Art. 5 Oneri a carico delle parti;
- Art. 6 Assicurazione;
- Art. 7 Sospensione - Risoluzione;
- Art. 8 Prezzi;
- Art. 9 Pagamenti e Penali;
- Art. 10 Controversie relative o derivanti da contestazioni sul prodotto - Clausola compromissoria;
- Art. 11 Rinvio alle norme di Legge;
- Allegato 1 Informazioni fornite dall'impresa esecutrice;
- Allegato 2 Informazioni fornite dall'impresa fornitrice di calcestruzzo preconfezionato.

Modifiche al Regolamento di ascensori e montacarichi

Il Presidente della Repubblica ha emanato il Decreto 5 ottobre 2010, n. 214, pubblicato sulla G.U. 15 dicembre 2010, n. 292, dal titolo: "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori".

Tale norma, come specificato nell'art. 1, "provvede a apportare le necessarie modifiche al Dpr 30 aprile 1999, n. 162, conseguenti alle modifiche della direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995, in materia di ascensori, operate dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006".

In particolare viene aggiornato l'elenco delle categorie escluse dall'ambito di applicazione del regolamento, che ora comprende anche:

- gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s (salvo quanto si dirà più avanti);
- gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori;

- le scale mobili e i marciapiedi mobili.

Viene inoltre fornita la nuova definizione di "ascensori in servizio privato"; rientrano in questa tipologia gli ascensori, montacarichi ed apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del Dpr 162/1999, la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, se installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico.

Agli impianti rientranti in questa tipologia è dedicato il Capo II del Dpr 162/1999, inerente la messa in esercizio, verifiche, manutenzione.

Sono peraltro esclusi dall'ambito di applicazione del citato Capo II gli ascensori, i montacarichi e gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s:

- per miniere e per navi;
- aventi corsa inferiore a 2 m;
- azionati a mano;
- che non sono installati stabilmente;
- che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 133 del 12 gennaio 2011, riformando parzialmente la precedente pronuncia dei TAR, osserva come il Codice dell'ambiente (Dlgs 152/2006) distingua tra il "parere motivato" che conclude la fase di V.A.S. (art. 5, comma 1, lettera m-ter) e il "provvedimento" di V.I.A. (art. 5, comma 1, lettera p), per cui trova conferma che solo nella procedura di V.I.A. si è in presenza di una sequenza procedimentale logicamente e ontologicamente autonoma. Questa osservazione porta il Consiglio di Stato a dichiarare che la V.A.S. non costituisca un procedimento o subprocedimento autonomo rispetto alla procedura di pianificazione, bensì un passaggio endoprocedimentale di esso, concretantesi nell'espressione di un "parere" che riflette la verifica di sostenibilità ambientale della pianificazione medesima.

Il direttore di stabilimento responsabile negli infortuni

Il titolare di un'azienda che opera in diverse sedi non risponde penalmente di un infortunio sul luogo di lavoro se esiste un direttore di stabilimento e questi ha poteri di spesa in materia di prevenzione antinfortunistica. Sarà il responsabile dell'unità produttiva che risponderà penalmente di un infortunio ad un lavoratore della sua sede, nei limiti di quelli che sono gli adempimenti prescritti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Lo ha chiarito la Cassazione Penale, sezione IV, Sentenza n. 4106 del 3 febbraio 2011. In particolare, la Corte Suprema ha accolto il ricorso presentato da un datore di lavoro, il quale era stato condannato nei precedenti due gradi di giudizio per l'infortunio di un operaio che era caduto da una scala mentre effettuava opere di manutenzione ad una pressa a iniezione, in quanto non sussisteva una delega a favore del direttore e non era stato nominato un responsabile per la sicurezza.

È evidente che la responsabilità del direttore dell'unità produttiva è legata ai suoi poteri decisionali e di spesa in materia di sicurezza; egli sarà considerato come datore di lavoro ai fini della sicurezza solo se gli siano attribuiti poteri e disponibilità finanziarie adeguate ad effettuare gli adempimenti prescritti dalla legge e solo entro quei limiti, mentre, per tutti gli altri adempimenti per i quali non dispone dei mezzi e dei poteri per realizzarli, le eventuali violazioni e relative conseguenze non saranno a lui ascrivibili.

Pertanto, nel caso in esame, il direttore dello stabilimento, rientrando l'intervento sulla scala nel suo potere di spesa e nell'autonomia di cui disponeva (alcune migliaia di euro), va considerato datore di lavoro in materia di sicurezza e non risulta necessaria la rigorosa prova della sussistenza di una delega al direttore dello stabilimento, in quanto lo stesso è da ritenersi responsabile a titolo originario e non per delega.

Chiarimenti del Ministero del Lavoro sulle imprese familiari

Nell'apposita sezione FAQ del proprio sito internet il Ministero del Lavoro ha fornito un interessante chiarimento riguardante gli obblighi di sicurezza che gravano sull'impresa familiare ai sensi dell'art. 21 del Dlgs 81/2008

Il Ministero del Lavoro, a riscontro del quesito proposto, preliminarmente osserva che l'art. 230-bis del codice civile, introdotto dalla riforma del diritto di famiglia (legge n. 151/1975), configura l'impresa familiare come l'attività economica alla quale collaborano, in modo continuativo, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, qualora non sia configurabile un diverso rapporto. La configurazione di tale impresa ha, dunque, carattere residuale atteso che sussiste soltanto quando le parti (i familiari) non abbiano inteso dar vita ad un diverso qualificato rapporto (società di fatto, rapporto di lavoro subordinato, ecc.).

All'impresa familiare si applicherà quanto previsto dall'art.

21 del Dlgs 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni, mentre laddove i componenti dell'impresa assumano la veste di lavoratori, così come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. a) del T.U., con un vero e proprio rapporto di subordinazione, al titolare dell'impresa familiare, nella sua qualità di datore di lavoro e garante rispetto agli altri componenti, faranno capo gli obblighi di adottare tutte le misure di tutela della salute e sicurezza sul lavoro di cui al T.U. fra i quali l'obbligo della valutazione dei rischi, della redazione del documento di valutazione dei rischi o dell'autocertificazione, della nomina del medico competente, della formazione ed informazione dei componenti, della sorveglianza sanitaria, ecc. In tali ipotesi, non si configura disparità alcuna di trattamento atteso che nel caso di impresa familiare il titolare della stessa non verrà ad assumere la veste di datore di lavoro e, pertanto, non soggiacerà a tutti gli obblighi previsti dal T.U. in materia.

Revisionata la norma UNI 9432 sull'esposizione al rumore

A marzo 2011 è stata pubblicata la revisione della norma UNI 9432:2008, resasi necessaria dalla recente emanazione della nuova UNI EN ISO 9612, complementare ad essa. Entrambe le norme sono infatti finalizzate a valutare i livelli di esposizione al rumore nell'ambiente di lavoro su scala giornaliera, settimanale e di picco. La precedente edizione della UNI 9432 ("Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro") era stata elaborata specificatamente per gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente, rappresentata dal Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 ("Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro") e dal Dlgs 3 agosto 2009 n. 106 ("Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"). Un quadro normativo in cui la recente UNI EN ISO 9612 ("Acustica - Determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro - Metodo tecnico progettuale") si innesta in modo non sempre coerente.

Rispetto alla norma UNI 9432, infatti, la UNI EN ISO 9612 presenta alcune problematiche:

- richiede un impiego superiore di tempo per le misurazioni di calcolo del livello di esposizione personale al rumore del lavoratore;

- le procedure per il calcolo dell'incertezza differiscono, richiedendo l'inserimento di un maggior numero di misurazioni e di parametri a parità di condizioni;
- la trattazione dell'esposizione dei gruppi omogenei di lavoratori non tiene conto del carattere individuale dell'esposizione.

L'edizione 2011 della UNI 9432, rimandando alla UNI EN ISO 9612 per gli argomenti comuni, mantiene le puntualizzazioni in merito a particolari problemi, come alcuni metodi semplificati per la valutazione dei livelli sonori di esposizione, i criteri di valutazione di aspetti non descritti nella UNI EN ISO 9612, oltre a:

- dei metodi di calcolo della protezione offerta dai DPI uditivi ed alla loro efficacia nelle situazioni reali di utilizzo;
- un metodo per valutare il superamento o meno delle soglie previste dalla legislazione vigente.

Le due norme si applicano a tutti gli ambienti di lavoro, a esclusione di quelli per cui sono previste normative specifiche. Entrambe le norme non possono essere utilizzate per valutare esposizioni ad infrasuoni e ultrasuoni. Esse non si applicano inoltre alla valutazione dell'esposizione al rumore prodotto da sorgenti poste in prossimità dell'orecchio (per esempio cuffie, cornette, ecc.) per la quale si deve invece fare riferimento alle norme UNI EN ISO 11904-1 e UNI EN ISO 11904-2 o ad altre norme tecniche applicabili come la ETSI EG 202 518 V1.1.1.

Impianti termici a gas nei luoghi affollati

Con la Lettera Circolare 9.03.2011, n. 3185, il Ministero dell'interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ha fornito linee di indirizzo per la valutazione del rischio degli impianti termici a gas realizzati con diffusori radianti ad incandescenza di «tipo A» conformi alla UNI EN 419-1, installati nei luoghi soggetti ad affollamento di persone, di potenzialità superiore a 116 kW.

Gli impianti in oggetto non sono disciplinati da alcuna regola tecnica di prevenzione incendi né da norme di buona tecnica, ed in proposito una precedente

nota ministeriale aveva già dettato indicazioni sull'installazione dei suddetti apparecchi, ma a seguito di alcuni incidenti due successivi provvedimenti avevano, di fatto, vietato l'installazione di tali impianti in luoghi di culto.

Su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, con la nuova lettera circolare in commento si provvede a rimuovere tali divieti, evidenziando peraltro alcuni dei fattori di rischio che devono essere presi sicuramente in considerazione dal progettista.

Tutela da rischio sismico del patrimonio culturale

La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9.02.2011, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 54 della G.U. 47 del 26.02.2011 (in sostituzione all'analogo del 12.10.2007, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla G.U. n. 24 del 29.01.2008), fornisce delle nuove linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale tutelato, con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al Dm 14.01.2008 ed alla relativa Circolare ministeriale applicativa 2.02.2009, n. 617. L'articolo 29, comma 5, del Dlgs 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, dispone che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che esercita le funzioni di tutela del patrimonio culturale attribuite allo Stato, definisca, anche con il concorso delle Regioni e con la collaborazione delle Università e degli Istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali. Il documento, che è riferito alle sole costruzioni in muratura, si propone di specificare un percorso di conoscenza, valutazione del livello di sicurezza nei confronti delle azioni sismiche e progetto degli eventuali interventi, concettualmente analogo a quello previsto per le costruzioni non tutelate, ma opportunamente adattato alle esigenze e peculiarità del patrimonio culturale, al fine di formulare, nel modo più oggettivo possibile, il giudizio finale sulla sicurezza e sulla conservazione garantite dall'intervento di miglioramento sismico. La direttiva fornisce indicazioni per definire l'azione sismica, in relazione alla pericolosità del sito ed alla destinazione d'uso del manufatto, e la capacità della struttura attraverso una corretta conoscenza e una corretta modellazione del manufatto in muratura. I metodi ai quali il testo fa riferimento devono ritenersi

non vincolanti.

La Direttiva contiene 3 allegati :

- Allegato A con indicazioni sul Programma per il monitoraggio dello stato di conservazione dei beni architettonici tutelati;
- Allegato B con indicazioni sull'analisi strutturale delle costruzioni storiche in muratura;
- Allegato C contenente il Modello per la valutazione della vulnerabilità sismica delle chiese.

In merito al rischio sismico si ricorda che con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10.12.2010, pubblicato sulla G.U. n. 42 del 21.02.2011, il Dipartimento della Protezione Civile ha provveduto alla ripartizione per il 2010 delle risorse stanziare per interventi di protezione del rischio sismico ai sensi dell'art. 11 della legge 77/2009. Questo articolo ha istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico, autorizzando a tal fine nel periodo 2010-2016 la spesa complessiva di 965mln di Euro.

La successiva Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13.11.2010, n. 3907 ha disciplinato i suddetti contributi, stabilendo le tipologie di interventi ammissibili, le condizioni generali per l'ammissione al finanziamento ed i criteri per la ripartizione dei contributi tra le Regioni. Detta Ordinanza ha in particolare individuato quattro tipologie di interventi agevolabili:

- interventi di microzonazione sismica;
- interventi di rafforzamento locale, miglioramento sismico, demolizione e ricostruzione su edifici strategici ed opere infrastrutturali;
- interventi di rafforzamento locale, miglioramento sismico, demolizione e ricostruzione su edifici privati;
- altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico.

Nozione di «volumi tecnici»

Con l'importante Sentenza n. 7217 del 25.02.2011 la Corte di Cassazione torna sull'identificazione della nozione di «volume tecnico».

Per l'identificazione della nozione di «volume tecnico»,

assumono valore tre ordini di parametri:

- il primo, positivo, di tipo funzionale, relativo al rapporto di strumentalità necessaria del manufatto con l'utilizzo della costruzione alla quale si connette;
- il secondo negativo, ricollegato all'impossibilità

di soluzioni progettuali diverse (nel senso che tali costruzioni non devono potere essere ubicate all'interno della parte abitativa);
- il terzo, negativo, ricollegato ad un rapporto di necessaria proporzionalità tra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti.

Ne deriva che la nozione in esame può essere applicata solo alle opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, ed invece esclusa rispetto a locali, in specie laddove di ingombro rilevante, oggettivamente incidenti in modo significativo sui luoghi esterni.

Certificazione energetica e fonti rinnovabili

Pubblicato sulla Gazzetta n. 71 del 28.03.2011 ed in vigore dal 29.03.2011 il Dlgs 3.03.2011, n. 28, che attua, secondo i criteri di delega recati dall'art. 17, comma 1 della legge 96/2010, la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che si inserisce nel quadro di azione comunitaria volto a limitare la dipendenza energetica da fonti combustibili fossili e le emissioni di gas ad effetto serra, promuovendo l'efficienza energetica e un trasporto più pulito.

Tra le novità più importanti quella contenuta nell'art. 23, comma 9-bis, il quale riduce il termine per beneficiare degli incentivi previsti dal cosiddetto «Conto Energia» i quali saranno erogati solamente agli impianti fotovoltaici per i quali l'allacciamento alla rete elettrica abbia luogo entro il 31.05.2011.

Gli incentivi per gli impianti allacciati dopo tale data saranno disciplinati in base a quanto stabilito da un successivo decreto ministeriale, che dovrà in particolare stabilire:

- un limite annuale di potenza cumulativa per gli impianti fotovoltaici che possono ottenere le tariffe incentivanti;
- l'entità delle tariffe incentivanti, tenendo conto della riduzione dei costi delle tecnologie e dei costi di impianto e degli incentivi applicati negli Stati membri dell'UE.

Tra le disposizioni di maggiore interesse quelle recate dall'art. 11, il quale apporta alcune modifiche al Dlgs 192/2005 in materia di rendimento energetico nell'edilizia, allo scopo di integrare l'attuale disciplina prevedendo una maggiore trasparenza delle informazioni commerciali e contrattuali relative alla certificazione energetica degli edifici ed all'indice di prestazione energetica degli immobili oggetto di compravendita.

In particolare è previsto che nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici (peraltro nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate

di attestato di certificazione energetica).

Inoltre, nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1.01.2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica.

L'art. 9 prevede dei vincoli energetici per gli edifici di nuova costruzione o che siano oggetto di rilevanti interventi di ristrutturazione, il cui mancato rispetto comporta il diniego del titolo abilitativo edilizio.

In particolare è previsto che i progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti debbono prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento, da un minimo del 20% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata tra il 31.05.2012 ed il 31.12.2013, ad un massimo del 50% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata a partire dal 1.01.2017.

Le leggi regionali potranno peraltro stabilire incrementi dei valori in questione. Le soglie sono ridotte del 50% nei centri storici, ed inoltre non si applicano nei casi di cui al comma 2 dell'art. 9.

Gli obblighi in questione non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. Il punto 3 dell'Allegato 3 definisce inoltre, con riferimento ai medesimi casi, la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio. È previsto un "premio volumetrico" del 5%, accompagnato da semplificazioni amministrative, per i progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30% rispetto ai valori minimi indicati al paragrafo precedente, nel rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e delle distanze

minime di protezione del nastro stradale.

Ferma restando l'autorizzazione unica, che è il regime amministrativo di riferimento per gli impianti di maggiore potenza, e che resta regolata dall'art. 12 del Dlgs 387/2003, cui sono introdotte modifiche solo allo scopo di definire i termini massimi di conclusione dei procedimenti, viene introdotta una procedura semplificata per gli impianti alimentati da energia rinnovabile.

La procedura semplificata si applica agli impianti fino ad oggi assoggettati a DIA edilizia, come individuati dalle linee guida di cui al Dm 10.09.2010, nonché agli impianti fino ad 1 MW di potenza che le Regioni e le Province autonome individueranno nell'esercizio della loro potestà legislativa. Il nuovo istituto deriva molti dei caratteri semplificatori tipici della DIA edilizia con, in aggiunta, alcune misure ulteriormente acceleratorie per quanto riguarda i tempi di acquisizione dei pareri della stessa amministrazione comunale e con il richiamo, negli altri casi, alle norme della conferenza di servizi di cui alla legge 241/1990 e soprattutto l'introduzione del silenzio-assenso decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Comune. Sono altresì richiamate le citate linee guida per individuare gli impianti soggetti a mera comunicazione prevedendo la facoltà per le Regioni e le Province autonome di estenderne l'ambito di applicazione ad altre tipologie. Verranno in tal modo superati i richiami alla Denuncia di inizio attività (DIA) o alla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). In base alle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione, le procedure saranno modulate in autorizzazione unica, denuncia di inizio attività o in attività libera, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza.

Semplificazioni anche per gli impianti solari termici, che ai sensi dell'art. 6-bis sono soggetti al seguente regime:

- attività libera realizzabile, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Dlgs 115/2008, previa comunicazione dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato al Comune, per gli impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, ed i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sempre che la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;
- attività soggetta alla comunicazione di cui all'art. 6 del Dpr 380/2001 per gli impianti realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici, e comunque al di fuori dei

centri storici.

Si ricorda che la Legge di Stabilità pubblicata sulla G.U. n. 297 del 21.12.2010 ha prorogato a tutto il 2011 le detrazioni del 55% per interventi di riqualificazione energetica.

L'ENEA ha reso disponibile il nuovo sito 2011 che permette di trasmettere, a far data 31 marzo 2011, la documentazione relativa ai lavori realizzati nel 2011 ai fini delle detrazioni fiscali.

Pertanto:

- lavori effettuati nel 2011 occorrerà trasmettere la documentazione attraverso il nuovo sito;
- lavori a cavallo tra il 2010 e il 2011 (ossia avviati nel 2010 e non ultimati entro la fine dello stesso anno) occorre effettuare l'invio telematico entro il 31 marzo 2011 della comunicazione sulle spese sostenute durante l'anno 2010; per il mancato invio è prevista una sanzione amministrativa da 258,00 a 2.065,00 €.

È stata inoltre pubblicata dall'ANCE una utile Guida con tutte le novità in materia di detrazione fiscale per interventi di riqualificazione e le modalità operative.

Si segnala che il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha attivato il portale applicativo per la presentazione delle richieste di incentivi con il Terzo Conto Energia (l'invio delle richieste deve avvenire esclusivamente per via telematica attraverso il link <https://applicazioni.gse.it>). Possono usufruire degli incentivi del Terzo Conto Energia (Dm 6 agosto 2010) tutti gli impianti che sono entrati in esercizio dal 1° gennaio 2011 (o dopo il 25 agosto 2010 per gli impianti fotovoltaici a concentrazione) a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento, appartenenti alle seguenti categorie specifiche:

- impianti fotovoltaici ("su edifici" o "altri impianti");
- impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;
- impianti fotovoltaici a concentrazione.

Il GSE ha predisposto una specifica Guida che illustra le funzionalità dell'applicazione web dedicata al Terzo Conto Energia.

Ricordiamo che a fine gennaio il GSE ha pubblicato:

- la Guida al Terzo Conto Energia;
- le Regole tecniche, contenenti le modalità di attuazione delle disposizioni stabilite dal Dm 6 agosto 2010 e dalla delibera ARG/elt 181/2010;
- la Guida alle applicazioni innovative per l'integrazione architettonica del fotovoltaico.

PROGETTAZIONE SISMICA DI SCAFFALATURE METALLICHE

È stata pubblicata la nuova norma UNI/TS 11379:2010 che tratta di "Scaffalature metalliche - Progettazione sotto carichi sismici delle scaffalature per lo stoccaggio statico di pallet"

La specifica tecnica fornisce indicazioni per la progettazione in zona sismica di sistemi di scaffalature di acciaio per lo stoccaggio statico di merci su pallet. In particolare si forniscono al progettista le informazioni peculiari sul comportamento delle scaffalature, dedotte dallo stato dell'arte delle conoscenze tecniche e degli sviluppi delle ricerche ancora in corso a livello europeo, per garantire agli utilizzatori un ben definito livello di sicurezza.

Procedimento automatico per SCIA e prevenzione incendi

VARIE

I Dpr del 7 settembre 2010, n. 160 definisce il "Nuovo Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)" e sostituisce il Dpr n. 447 del 1998

entrando in vigore in momenti diversi:

- il 29 marzo 2011 per i capi I, II, III, V e VI;
- il 30 settembre 2011 per il capo IV.

Il nuovo Regolamento stabilisce che i Comuni devono esercitare le funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi, affidando l'intero procedimento ad un'unica struttura, il SUAP, alla quale gli interessati si rivolgono per l'autorizzazione finalizzata alla realizzazione, ristrutturazione e ampliamento di impianti produttivi di beni e servizi.

I Comandi dei VV.F., come tutte le amministrazioni pubbliche diverse dal Comune che sono interessate dal procedimento, non possono trasmettere al richiedente nessun tipo di atto o comunicazione e sono tenute a trasmettere tutto al SUAP dandone comunicazione al richiedente.

Il regolamento è stato strutturato sulla distinzione tra due procedimenti:

1. Procedimento Automatizzato: fondato sulla SCIA, che entra in vigore il 29 marzo 2011.
2. Procedimento Ordinario: riguardante gli atti e i procedimenti ai quali non è applicabile la SCIA, che entra in vigore il 30 settembre 2011.

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha ritenuto opportuno emanare la **Circolare n. 3791 del 24 marzo 2011** contenente le modalità applicative per il Procedimento Automatizzato.

Dal 29 marzo 2011 gli interventi relativi a realizzazione e modifica di impianti produttivi di beni e servizi e ad attività

di impresa soggetti a SCIA devono essere presentati al SUAP, esclusivamente per via telematica e con gli standard previsti dal Dpr 160/2010.

La Circolare individua le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco di cui al Dm 16.02.1982, per le quali è consentito il Procedimento Automatizzato (la SCIA). Per gli interventi di prevenzione incendi non soggetti a SCIA, che presuppongono un giudizio tecnico-discrezionale dell'organo di controllo (ad esempio attività non normate, attività particolarmente complesse, procedure secondo l'approccio ingegneristico, deroghe), continuano ad utilizzarsi, in via transitoria, le disposizioni del Dpr 447/1998 e s.m.i., sino all'entrata in vigore del Procedimento Ordinario di cui al Capo IV del regolamento SUAP, ossia il 30 settembre 2011.

Relativamente al Procedimento Automatizzato, il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, dovrà verificare con modalità informatica la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati e, in caso di verifica positiva, rilasciare automaticamente la ricevuta che autorizza l'impresa ad iniziare l'attività. Inoltre il SUAP trasmetterà, sempre per via telematica, la segnalazione ed i relativi allegati alle Amministrazioni e agli uffici competenti, quindi anche ai Comandi Provinciali.

Gli standard relativi ai formati dei file, allegati alle domande di prevenzione incendi prodotte digitalmente, sono pubblicati nel sito internet istituzionale dei Vigili del Fuoco, nella sezione prevenzione incendi on-line.

Le domande di prevenzione incendi redatte in forma digitale devono pervenire ai Comandi attraverso il portale "impresainungiorno.gov.it", oppure attraverso la PEC del SUAP.

Convertito in legge il decreto Milleproroghe 2011

Il recente decreto-legge «Milleproroghe», poi convertito dalla legge 26.02.2011, n. 10, ha disposto la proroga al 31 marzo di una lunga serie di termini in scadenza, con la previsione della possibilità di una ulteriore proroga al 31.12.2011 da disporre motivatamente tramite decreti del Presidente del Consiglio. La maggior parte di quei termini, nuovamente scaduti, è dunque

oggetto di ulteriore proroga, tramite una serie di decreti presidenziali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31.03.2011.

Di seguito si elencano i principali termini di interesse del settore prorogati dai decreti in commento:

- possibilità per i laureati secondo il vecchio ordinamento universitario di sostenere anche per il

2011 l'esame di abilitazione professionale secondo le previsioni del Dpr 328/2001. La proroga interessa le professioni di: dottore agronomo, dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo;

- possibilità per i consiglieri degli Ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi e degli ingegneri di restare in carica per un mandato in più;
- proroga della scadenza riguardante le verifiche sismiche delle grandi dighe;
- proroga della scadenza riguardante le verifiche nel settore funiviario;
- l'art. 2, comma 16-septies della legge 10/2011 fissa al 30.06.2011 il termine ultimo entro il quale i serbatoi in esercizio da 25 anni presso i depositi GPL di cui al Dm 14.05.2004, (serbatoi fissi aventi capacità geometrica complessiva non superiore a 13 mc, destinati ad alimentare impianti di distribuzione per usi civili, industriali, artigianali e agricoli) devono essere sottoposti ad un puntuale esame visivo dell'intera superficie metallica.

Per i serbatoi che al 27.02.2011 hanno raggiunto i 25 anni di esercizio, l'esecuzione delle verifiche va effettuata entro il termine del 31.12.2011.

L'esame visivo dell'intera superficie metallica va eseguito in aderenza alla norma UNI EN 970, assieme a controlli spessimetrici nel rispetto del disposto della norma UNI EN 10160, o, in alternativa, con le modalità tecniche di cui all'appendice D della norma UNI EN 12818, per la verifica dell'idoneità del manufatto, da eseguire a cura di personale qualificato in possesso dei requisiti previsti dalla norma UNI EN 473.

L'omessa esecuzione delle verifiche descritte determina automaticamente l'obbligo per il proprietario del serbatoio di collocarlo fuori esercizio;

- proroga a fine anno dei termini di efficacia delle norme transitorie di cui all'articolo 253 del Dlgs 163/2006 "Codice degli Appalti" -scaduti il 30 dicembre 2010- che consentono alle imprese ed ai professionisti di fare riferimento per la qualificazione negli appalti pubblici ai migliori 5 anni del decennio antecedente per comprovare i requisiti di capacità economico-finanziaria, dotazione di attrezzature tecniche, organico medio-annuo nonché a tutto il decennio antecedente per comprovare il requisito di idoneità tecnica mediante i lavori eseguiti;
- proroga al 31 dicembre 2011 per completare l'adeguamento delle strutture alberghiere alle disposizioni antincendio;
- prorogato di tre anni il termine entro il quale deve essere completato l'intervento cui è finalizzato il trasferimento di proprietà di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale al fine dell'applicazione dell'imposta di registro nella misura dell'1% (art. 2, comma 18-quinquies). Inoltre, il

secondo periodo del medesimo comma 18-quinquies, intervenendo sul termine di cui al comma 28, dell'art. 1, della Finanziaria 2008, prevede che detto beneficio fiscale di cui all'art. 1, comma 25, della medesima legge, si applichi a partire dagli atti stipulati nel 2005, e non più a decorrere dal 1.01.2008, data di entrata in vigore della legge 244/2007;

- proroga della sanatoria delle «case fantasma»: è stata prorogata al 30 aprile 2011 la presentazione delle dichiarazioni di aggiornamento catastale per "case fantasma". Si ricorda che il suddetto termine per gli adempimenti relativi alla presentazione delle dichiarazioni di immobili non registrati in catasto o che siano stati oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione parimenti non dichiarata in catasto, di cui all'art. 19, commi 8-10, del Dl 78/2010, come convertito dalla legge 122/2010 era stato differito dal 31.12.2010 al 31.03.2011 ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Dl 225/2010 in oggetto.

Lo stesso comma prevede inoltre che l'Agenzia del Territorio notifici gli atti di attribuzione della rendita presunta mediante affissione all'albo pretorio dei Comuni dove sono ubicati gli immobili, dandone notizia nella Gazzetta Ufficiale, sul sito internet dell'Agenzia del Territorio, presso gli Uffici provinciali ed i Comuni interessati. Potrà essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Inoltre, in deroga alle disposizioni vigenti, il nuovo comma prevede che la rendita catastale presunta (e quella proposta o attribuita come definitiva) produca effetti fiscali dalla sua iscrizione in catasto, con decorrenza dal 1.01.2007, salvo prova contraria. Per quanto concerne i tributi che sono commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, questi sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio;

- è prevista l'estensione delle procedure previste per l'attribuzione della rendita presunta, a far data dal 2.05.2011, anche ai fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto immobili, di cui al comma 36, dell'art. 2, della legge 286/2006, individuati ai sensi del comma 7, dell'art. 19 della legge 122/2010;
- sicurezza dei lavoratori nel volontariato: Dlgs 81/2008 articolo 3, comma 3 bis, che riguarda le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, ed i volontari dei vigili del fuoco. Le disposizioni del decreto legislativo sono infatti applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, che precedentemente dovevano essere individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Via Roma, 20 - 34170 Gorizia
tel./fax. 0481 534226
segreteria@ordineingegneri.go.it
www.ordineingegneri.go.it

orari segreteria
da lunedì a venerdì 10.00-13.00

commissioni

parcelle Giampietro Calligaro
ambiente Roberto Vanon, Giuliano Sponton
informatica Francesco Alibrandi, Riccardo Petelin
lavori pubblici Massimiliano Bressan, Mauro Ussai
impianti e certificazione energetica Franco Dalla Francesca, Dennis Tandin
sicurezza Giacomo Bartelloni, Livio Sivilotto
strutture Claudio Bensa, Isaia Clemente
urbanistica e edilizia Ezio Paolo Pellizzoni, Davide Rigonat

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Via Genova, 14 - 34121 Trieste
tel. 040 773690 - fax 040 773160
segreteria@ordineingegneri.ts.it
trieste@ordineingegneri.legalmail.it (certificata)
www.ordineingegneri.ts.it

orari segreteria
lunedì 10.00 - 12.00 - 16.00 - 18.00
da martedì a venerdì 10.00 - 12.00

commissioni

ambiente, territorio e sostenibilità Vito Antonio Ardone
energia e impianti Stefano Longhi
formazione e aggiornamento professionale Giulia Vendrame
informatica Guido Walcher
lavori pubblici Massimiliano Liberale
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro Laura Dizorz
strutture Alessandra Tocigl
urbanistica, edilizia e del paesaggio Marina Palusa

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

P.ta A. Furlan, 2/8 - 33170 Pordenone
tel. 0434 550250 - fax 0434 551229
info@ordineingegneri.pn.it
www.ordineingegneri.pn.it

orari segreteria
lunedì 9.30-12.30
martedì 16.00-18.00
mercoledì 9.30-12.30
giovedì 9.30-12.30 - 16.00-18.00
venerdì 9.30-12.30

commissioni

applicazione tariffa professionale Luigi Battistella, Claudio Pillon e Andrea Tegon
ambiente e territorio Nino Aprilis
formazione professionale Nino Aprilis, Vittorio Bozzetto e Fabio Braccini
impianti tecnologici Domenico D'Andrea (elettrici) e Gian Luigi Pasut (termotecnici)
lavori pubblici Umberto Natalucci e Andrea Tegon
libera professione e docenza Domenico D'Andrea
industria Fabio Braccini e Claudio Pillon
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro Vittorio Bozzetto
strutture Antonino Colussi e Fabio Braccini
urbanistica Nino Aprilis
giovani Sara Stivella

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE

Via di Toppo, 5 - 33100 Udine
tel. 0432 505305 - fax 0432 503941
segreteria@ordineingegneri.ud.it
ordine.udine@ingpec.eu (certificata)
www.ordineingegneri.ud.it

orari segreteria
lunedì e mercoledì 9.00-13.00 - 16.00-19.00
martedì e giovedì 12.00-13.00 - 16.00-19.00
venerdì 9.00-13.00

commissioni

ambiente ed energia Giandomenico Merlo
geotecnica Francesco Alessandrini
ingegneri dell'industria Marco Morocutti
ingegneri dell'informazione Camilla de Gaetano
mista ordine-università Antonino Morassi
parcelle Claudio Donada
sicurezza Bruno Michelotti
strutture Alessandra Gubana
territorio, edilizia e mobilità Roberto Gentilli